

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 97

ALLEGATO 1 (*Documentazione presentata dal rappresentante del Governo*) 112

INTERROGAZIONI:

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea 101

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 117

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 104

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 107

ALLEGATO 3 (*Documentazione presentata dal rappresentante del Governo*) 119

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 107

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari. Atto n. 338 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 107

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	108
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti di carattere finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota aggiornata del Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), fa presente, con riferimento all'articolo 12 (che prevede l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che i posti dedicati ai minori stranieri non accompa-

gnati nel sistema SPRAR sono attualmente pari a 1.800 e saranno portati nel 2017 a 3.800 sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali. Il costo complessivo concernente i citati 3.800 posti sarà pari a euro 82.637.460,00 e sarà imputato al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che presenta una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Rileva altresì che il sistema SPRAR potrà essere annualmente riprogrammato, con un eventuale ampliamento dei posti, sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali con l'obiettivo di assicurare ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, nonché delle conseguenti economie a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il rimborso delle spese sostenute dai comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in caso di temporanea indisponibilità dello SPRAR. Conseguentemente appare necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 21 del provvedimento.

Fa presente inoltre che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, in materia di l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, possono essere attuate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, posto che, da un lato, nell'ambito

del programma « Iniziative di sviluppo per il sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono realizzati progetti in favore degli studenti stranieri e, dall'altro, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono realizzare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono loro assegnate per la realizzazione di progetti specifici relativi alle aree a forte processo migratorio, sia attraverso le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa.

Precisa infine che il diritto all'assistenza legale per il minore straniero non accompagnato, riconosciuto dagli articoli 16, 17 e 18, può essere attuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto delle delucidazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1658-A, recante Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

L'articolo 4, recante disposizioni in materia di prima assistenza e accoglienza per i minori non accompagnati, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, il requisito della esclusività della destinazione ai minori delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è già implicito nella disposizione novellata, di cui al comma 1 del medesimo

articolo 19, dall'altro la riduzione del tempo massimo di permanenza in tali strutture di prima accoglienza dai sessanta giorni attualmente previsti ai trenta fissati con la proposta di legge in oggetto, non determina di per sé nuovi oneri per la gestione delle medesime strutture;

la stima del numero annuo degli esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età, già stimati in 5 mila unità nel 2015, va aggiornata a 6.793 unità, sulla base dell'incremento del numero dei minori giunti nel territorio nazionale;

il costo medio riferibile alle predette unità è pari a euro 327.152 ed è imputabile al capitolo 2353 « Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati » iscritto nello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che reca a regime le necessarie disponibilità;

le indagini familiari, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sono effettuate a legislazione vigente attraverso convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con oneri a carico del capitolo 2352 del Ministero dell'interno e non determinano pertanto oneri aggiuntivi in quanto si limitano ad attribuire un potere d'impulso all'esercente la responsabilità genitoriale;

all'attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 9, concernenti il sistema informativo nazionale dei minori presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in virtù dei compiti già attribuiti al medesimo Dicastero ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;

i posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati nel sistema SPRAR sono attualmente pari a 1.800 e saranno portati nel 2017 a 3.800 sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali;

il costo complessivo concernente i citati 3.800 posti sarà pari a euro 82.637.460,00 e sarà imputato al Fondo

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che presenta una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018;

il sistema SPRAR potrà essere annualmente riprogrammato sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali con l'obiettivo di assicurare ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, nonché delle conseguenti minori esigenze finanziarie che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

le disposizioni di cui ai commi ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 in materia di istruzione possono essere attuate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, posto che, da un lato, nell'ambito del programma « Iniziative di sviluppo per il sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono realizzati progetti in favore degli studenti stranieri e, dall'altro, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono realizzare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono loro assegnate per la realizzazione di progetti specifici relativi alle aree a forte processo migratorio, sia attraverso le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa;

il diritto all'assistenza legale per il minore straniero non accompagnato, riconosciuto dagli articoli 16, 17 e 18, può essere attuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità finanziarie;

- rilevata la necessità di inserire apposite clausole di invarianza all'articolo 6, in

materia di indagini familiari, e all'articolo 14, comma 3, contenente misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati;

esprime sul testo del provvedimento,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente.

Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 1;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Al riguardo segnala che sulle seguenti proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Cirielli 5.51, che stabilisce che gli esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età dichiarata dal minore debbano essere necessariamente disposti anziché prevederne la possibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di svolgere obbligatoriamente i suddetti esami nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2 dell'articolo 5;

Centemero 5.26, che dispone la presenza obbligatoria, anziché eventuale, del mediatore culturale in occasione dell'accertamento socio-sanitario dell'età del minore. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'obbligatoria presenza di un mediatore culturale;

Cirielli 5.52, che stabilisce l'obbligatorietà del fotosegnalamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Costantino 6.50, che è volto a sopprimere la preferenza dell'affidamento del minore ai familiari idonei eventualmente individuati rispetto al suo collocamento in comunità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

identici Costantino 6.18 e Andrea Maestri 6.51, che riducono al quarto grado e delimitano al territorio nazionale il vincolo di parentela dei familiari idonei a prendersi cura del minore. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

identici Costantino 8.50 e Andrea Maestri 8.51, che subordinano l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito e volontario del minore ai risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e alla relazione dei servizi

sociali competenti circa la situazione del minore in Italia. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Fabbri 11.51, che dispone il coinvolgimento degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università nell'esercizio delle funzioni inerenti la nomina dei tutori volontari nelle regioni in cui il garante non sia stato ancora nominato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Dadone 14.50, che prevede che le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 14, comma 3, adottino le opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico sin dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Dadone 14.52, che prevede che le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 14, comma 3, adottino le opportune misure per favorire non solo l'assolvimento dell'obbligo scolastico ma anche lo svolgimento di percorsi di apprendimento della lingua italiana presso le strutture di accoglienza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Rondini 21.1, che è volto a sopprimere l'articolo 21, recante l'indicazione delle risorse finanziarie, previste nell'ambito del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a valere sulle quali viene data copertura finanziaria agli articoli 4 e 12. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli identici emendamenti Costantino 6.18 e Andrea Maestri 6.51, degli identici emendamenti Costantino 8.50 e Andrea Maestri 8.51, su cui esprime nulla osta in quanto contenenti misure di carattere ordinamentale, dell'emendamento Fabbri 11.51, su cui esprime nulla osta poiché non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché dell'emendamento Dadone 14.50, su cui esprime nulla osta in considerazione della condizione posta nel parere approvato sul testo del provvedimento volta ad introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.51, 5.52, 5.26, 6.50, 14.52 e 21.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta ricevuta ma contesta la posizione assunta dalla Banca d'Italia in merito al volume di conio richiesto, risultando infatti che lo Stato italiano dal 2000 al 2015 abbia richiesto un volume di conio complessivo pari a 7,586 miliardi di euro, di molto inferiore, per esempio, a quello richiesto dalla Germania, pari a 17,329 miliardi di euro. Nel rilevare che la Banca d'Italia afferma che il volume delle monete effettivamente emesse dipende anche dalla disponibilità di strumenti alternativi al contante, osserva come ciò appaia in contraddizione con il più ampio uso di tali strumenti in Germania rispetto all'Italia. Nel ritenere che un adeguamento al rialzo della richiesta del volume di conio potrebbe aumentare la base monetaria con effetti positivi per l'economia italiana e per la ripresa economica, soprattutto in periodi di emergenza, chiede al Governo di proporre alla Banca centrale europea di poter aumentare il volume del conio rispetto alle indicazioni di Banca d'Italia. Da ultimo, alla luce del fatto che la *governance* della Banca d'Italia evidenzia una mancanza di indipendenza della medesima rispetto alle banche private azioniste, ritiene che ciò potrebbe far pensare che le stime del volume di conio risultino appositamente effettuate al ribasso.

Rocco PALESE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

C. 2962.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 settembre 2016 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro un termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo che la relazione tecnica non è ancora disponibile, fa presente che è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze una nota del Ministero della giustizia dalla quale risulta che le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari interessati potrebbero essere apportate ad invarianza di oneri. Rileva tuttavia che è stata richiesta al Ministero della giustizia, al fine di dimostrare in maniera più puntuale l'invarianza finanziaria, la predisposizione di una puntuale tabella che riepiloghi le variazioni alle menzionate piante organiche che risulterebbero dall'attuazione del provvedimento e i connessi effetti finanziari. In attesa di poter tra-

smettere alla Commissione tali ulteriori elementi informativi, invita a valutare l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere dopo la trasmissione degli ulteriori elementi informativi.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro un termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta a causa di ritardi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel completamento dell'attività istruttoria di competenza. Assicurando il proprio impegno per sollecitare il suddetto Ministero, osserva che le questioni problematiche, dal punto di vista finanziario, del provvedimento in esame riguardano principalmente la possibile onerosità dell'insegnamento dell'edu-

cazione finanziaria. Infatti tale insegnamento può configurarsi come una nuova disciplina didattica da aggiungere a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, il che si tradurrebbe in orari di insegnamento suppletivi rispetto a quelli attuali e, quindi, in maggiori oneri di personale del comparto scuola. Assicura quindi che, qualora il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non dovesse completare gli accertamenti di sua competenza in tempi rapidi, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà a predisporre una nota tecnica volta a evidenziare le disposizioni del provvedimento suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo che la Commissione bilancio possa concludere l'esame del provvedimento, eventualmente esprimendo parere contrario sulle disposizioni problematiche dal punto di vista finanziario.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, prende atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

C. 4080 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, depositata dal rappresentante del Governo nella seduta del 25 ottobre scorso, e degli ulteriori chiarimenti da questo forniti nella medesima seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del contenuto della relazione tecnica aggiornata, da cui si evince che:

la rete nazionale delle cineteche pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 6, potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'istituzione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, prevista dall'articolo 11, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il funzionamento del Consiglio medesimo sarà assicurato a valere sulle stesse risorse fino ad ora utilizzate per il funzionamento degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competenti in materia cinematografica, di cui si prevede la soppressione in forza del provvedimento in esame (Sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, Consulta territoriale per le attività cinematografiche, Commissione per la cinematografia);

le aliquote dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 15 a 21 saranno determinate in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto;

con riferimento all'articolo 26, in materia di contributi selettivi, agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse finora utilizzate per assicurare il funzionamento della Sezione cinema della consulta dello spettacolo, della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e della Commissione per la cinematografia, che ammontavano per il 2015 a 15.548 euro;

i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e

audiovisiva, di cui all'articolo 27, saranno pari complessivamente ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

la destinazione di quote delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo per le finalità previste dagli articoli 28, 29 e 30, non appare suscettibile di pregiudicare il complesso degli interventi posti a carico del Fondo medesimo;

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà alla tenuta e all'aggiornamento del pubblico registro cinematografico, di cui all'articolo 32, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli stanziamenti di bilancio recanti rispettivamente il Fondo unico per lo spettacolo e il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, a cui sono imputati gli oneri di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 38, presentano le necessarie disponibilità anche per gli anni successivi al 2018;

l'utilizzo a fini di copertura del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi ivi previsti alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 38, non è suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

gli oneri oggetto di copertura con decorrenza dal 2019, come indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 e alla lettera *c*) del medesimo comma 1, sono a carattere annuale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. Atto n. 341.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto prevede la revisione della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla capacità fiscale, si applicheranno dal 2017 per ripartire il 40 per cento del Fondo di solidarietà comunale. In particolare si tratta delle funzioni e servizi seguenti: funzioni di istruzione pubblica; servizio smaltimento rifiuti; servizi di asili nido; funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni

nel campo della viabilità; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

Evidenza che nella relazione predisposta dalla Sose (Soluzioni per il Sistema Economico) si afferma che l'evoluzione della metodologia ha perseguito tre obiettivi, frutto delle indicazioni ricevute dalla CTFS (Commissione tecnica per i fabbisogni standard): la semplificazione dei modelli vigenti, in modo da ridurre il numero di variabili utilizzate come determinanti del fabbisogno standard; l'allargamento della platea dei servizi analizzati attraverso il modello della funzione di costo, in modo da dare maggiore rilevanza ai servizi svolti nella quantificazione del fabbisogno standard fornendo congiuntamente maggiori informazioni in merito ai costi standard; l'introduzione di nuove metodologie che, sia pur in via sperimentale, possono dare indicazioni circa i livelli di efficienza nella produzione dei servizi e consentono di individuare gruppi di comuni omogenei rendendo più semplice il *benchmarking* tra gli enti.

Segnala quindi che i tre modelli utilizzati con il provvedimento in esame sono basati sulla:

funzione di spesa; tale modello identifica le determinanti della spesa standard tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Il modello è utilizzato quando non risulta possibile rilevare la quantità del servizio svolto, in quanto le misure di *output* disponibili non permettono di fotografare in modo completo l'attività dell'ente;

funzione di costo; tale modello consente di misurare il fabbisogno standard come prodotto tra la quantità dei servizi offerti (determinata sulla base della domanda potenziale o effettiva) e i costi standard dei singoli servizi offerti. Tale modello è utilizzato quando la quantità del servizio offerto è misurabile in modo soddisfacente e le variabili di *output* che permettono di cogliere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività svolta presen-

tano un basso livello di endogeneità rispetto all'autonomia decisionale di spesa di ciascun ente; in assenza di valide variabili strumentali, la stima dei fabbisogni standard è effettuata, in modo robusto e consistente, utilizzando la funzione di spesa;

funzione di spesa aumentata; tale modello rappresenta un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. In particolare, in questo nuovo modello alle tipiche variabili relative al contesto di domanda e offerta si aggiunge un nuovo nucleo di variabili volto a identificare la presenza del servizio e/o la tipologia di servizi svolti, lasciando che l'intensità rimanga misurata dalle variabili di contesto della domanda. In sostanza, tale modello tiene conto della presenza del servizio, senza però misurare i livelli delle prestazioni erogate.

Osserva che il modello riconducibile a una funzione di spesa è stato utilizzato, come nella vecchia metodologia, per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle funzioni di Polizia locale e delle funzioni di Viabilità e territorio. Il modello riconducibile a una funzione di costo è stato utilizzato, come nella precedente metodologia, nella stima dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica e del servizio di Asili nido. Nel nuovo impianto metodologico, la funzione di costo è stata, poi, estesa al servizio Smaltimento rifiuti precedentemente analizzato con una funzione di spesa. Con riferimento a tali servizi si è proceduto a raggruppare i comuni in gruppi omogenei (*cluster*), oltre che per finalità statistiche, anche al fine di identificare il gruppo dei comuni simili rispetto ai quali ogni ente può effettuare delle analisi di benchmarking.

Per i servizi sociali (al netto del servizio di Asili nido) e il trasporto pubblico locale, invece, i livelli di *output*, ancorché chiaramente definibili, non risultano misurabili senza ambiguità per l'intero universo degli enti locali oggetto di analisi. Fa presente che per questi servizi si è ideato il nuovo modello definito funzione di

spesa aumentata che rappresenta, come detto, un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. Nella precedente Nota metodologica tali servizi erano analizzati attraverso una funzione di spesa.

Evidenza da ultimo che, come analisi di robustezza dei modelli, oltre allo stimatore *Ordinary Least Squares* (OLS), che produce indicazioni sui costi standard medi, sono state utilizzate varie tecniche che consentono di stimare una frontiera di costo in modo da avere indicazioni su quali potrebbero essere i potenziali margini di efficientamento.

Come specificato nelle note illustrative del contenuto dello schema di decreto in esame, l'approccio teorico generale di riferimento sotteso ai modelli in questione è costituito dalla *Regression Cost Base Approach* (RCA), che identifica le variabili determinanti del fabbisogno finanziario attraverso la specificazione di una funzione di costo in forma diretta o ridotta e, per la stima dei pesi, prevede l'utilizzo di specifiche tecniche econometriche.

In rapida sintesi segnala che il modello RCA, nella sua versione più semplice, offre al decisore politico la possibilità di misurare il fabbisogno standard di ogni ente locale attraverso il modello della funzione di spesa che identifica i fattori più incisivi della spesa standard tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Diversamente, nella sua versione più complessa, il modello consente di misurare il fabbisogno standard attraverso la stima di una funzione di costo che identifica, direttamente, la relazione esistente tra la spesa ed il livello dei servizi offerti. In tale funzione di costo, a differenza di quella di spesa, tra le determinanti della spesa non compaiono le variabili di contesto della domanda e il reddito, in quanto sostituite dalle variabili di prodotto che misurano direttamente il livello dei servizi offerti.

Alla luce della nuova strutturazione della metodologia individuata dal provvedimento in esame, fa presente che alla lettera H della relazione della Sose è allegata una tabella con l'indicazione, per

ogni comune, del nuovo coefficiente di riparto complessivo, il quale è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. I nuovi pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno standard teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi.

Infine, quanto ai profili finanziari dello schema di decreto in esame, segnala che la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato attesta che il decreto in esame non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato alla revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché al conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che la mancanza di effetti finanziari per la finanza pubblica si riferisce alla metodologia di calcolo adottata con il provvedimento e non all'istituto dei fabbisogni standard, i quali sono destinati a sostituire integralmente il criterio del costo storico, con notevoli effetti di risparmio a lungo termine.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, concordando con quanto evidenziato dal rappresentante del Governo in ordine alla rilevanza del sistema dei fabbisogni standard, si riserva di formulare una proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentate del Governo se sullo schema in esame sia già stato formulato il parere di competenza della Conferenza unificata.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando che la Conferenza unificata ha già espresso il proprio parere sullo schema in esame, segnala ai commissari anche l'interessante parere reso in data 13 ottobre 2016 dalla Commissione parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale sul medesimo schema.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione allo schema in esame, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 3)*.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre scorso la rappresentante del Governo aveva reso i chiarimenti richiesti dal relatore e questi,

in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato, si era riservato di formulare una proposta di parere.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, segnalando che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in esame, si riserva di presentare in una successiva seduta la proposta di parere.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari.

Atto n. 338.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il provvedimento in oggetto non reca sostanziali modifiche rispetto ai com-

piti già attribuiti alle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della legislazione vigente e che le previsioni tendenziali di spesa relative alle prestazioni previdenziali e sanitarie da erogare nei confronti dei lavoratori stranieri e degli eventuali familiari, non saranno sostanzialmente modificate, in considerazione delle platee effettivamente interessate.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra societari (atto n. 338);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto non reca sostanziali modifiche rispetto ai compiti già attribuiti alle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della legislazione vigente;

le previsioni tendenziali di spesa relative alle prestazioni previdenziali e sanitarie da erogare nei confronti dei lavoratori stranieri e degli eventuali familiari, non saranno sostanzialmente modificate, in considerazione delle platee effettivamente interessate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Atto n. 344.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – *Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge n. 76 del 2016, reca misure in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni relative alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, osserva che gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame sembrano rientrare nell'ambito di quelli già svolti a legislazione vigente. Prende pertanto atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in base alla quali le amministrazioni interessate provvederanno a detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene peraltro utile una conferma che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico [articolo 1, lettera c)], siano sostenibili nell'ambito delle risorse esistenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato

civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico, di cui all'articolo 1, lettera c), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico, di cui all'articolo 1, lettera c), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'utilizzo, a copertura dell'onere relativo al programma pluriennale in oggetto, delle risorse indicate dal provvedimento, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni.

Ritiene peraltro necessario correggere il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame, laddove viene affermato che il programma pluriennale in titolo impiega, per il primo triennio, le risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2016 mentre « per gli anni successivi si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione « Difesa e sicurezza del territorio », Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa ». Difatti, come correttamente indicato nel paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in titolo è interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quindi, non richiede l'inte-

grazione da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa. Pertanto, poiché il programma pluriennale in oggetto è interamente finanziato nei termini dianzi citati, non appare opportuno integrare il paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, prevedendo il completamento del programma pluriennale anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi. Conclude sottolineando che il reperimento di ulteriori risorse si riferisce a programmi che trovano solo parziale finanziamento a legislazione vigente e che richiedono, appunto, successivi interventi.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale (atto n. 340);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo, a copertura dell'onere relativo al programma pluriennale in oggetto, delle risorse indicate dal provvedimento, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni;

appare necessario correggere il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame, laddove viene affermato che il programma pluriennale in titolo impiega, per il primo triennio, le risorse recate dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2016 mentre « per gli anni

successivi si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione « Difesa e sicurezza del territorio », Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa »;

difatti, come correttamente indicato nel paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in titolo è interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quindi, non richiede l'integrazione da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa;

poiché il programma pluriennale in oggetto è interamente finanziato nei termini dianzi citati, non appare opportuno integrare il paragrafo 5 denominato « Costo » della relazione allegata allo schema di decreto, prevedendo il completamento del programma pluriennale anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

il reperimento di ulteriori risorse si riferisce infatti a programmi che trovano solo parziale finanziamento a legislazione vigente e che richiedono, appunto, successivi interventi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

appare necessario riformulare il « considerato » di cui alle premesse dello schema di decreto in esame nei seguenti termini: **CONSIDERATO** che per il citato programma è richiesto, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010, il preventivo parere delle Commissioni parlamentari, in

quanto il programma non si riferisce al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte e impiega le risorse recate dalla Tabella E della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per le finalità di cui alla legge 8 agosto 1996, n. 421 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito ai profili finanziari del nuovo testo della proposta di legge in oggetto, si forniscono di seguito le valutazioni di questa Amministrazione in merito agli aspetti di competenza.

Art. 4

Le modifiche apportate **dall'articolo 4** della proposta in esame all'articolo 19 del d. lgs. n. 142/2015, concernente le strutture di prima accoglienza dei minori gestite dal Ministero dell'interno, non appaiono suscettibili di produrre nuovi oneri, in quanto

- il requisito della esclusività della destinazione ai minori delle strutture di accoglienza di cui all'art. 19 citato è già implicito nella disposizione normativa che viene integrata;
- la riduzione del tempo massimo di permanenza in tali strutture di prima accoglienza dai sessanta giorni attualmente previsti ai trenta fissati con la proposta in esame, non determina di per sé nuovi oneri per la gestione delle medesime strutture. Semmai tale termine può rivelarsi non sempre adeguato rispetto alle necessità della prima accoglienza tenuto conto del tempo medio di permanenza di quaranta giorni già stimato da questa Amministrazione.

Art. 5

Per quanto concerne la possibilità che siano disposti esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età, in caso di dubbio, la stima del numero annuo di tali accertamenti già stimati in cinquemila con la relazione tecnica del 2015, va aggiornata sulla base dell'incremento del numero di minori giunti nel territorio nazionale.

Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione i minori rientranti nella sola fascia di età 16-17 anni.

Il riferimento più concreto per individuare il dato relativo ai minori appartenenti alle diverse fasce di età è quello che si può ricavare dal censimento effettuato dal Ministero del lavoro sui minori in accoglienza.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Al 31 agosto 2016 risultano complessivamente in accoglienza 13.862 minori, di cui 11.323 circa ricompresi nella fascia di età 16-17 anni, pari all'81% del totale

Considerato che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia di età si rende necessario procedere all'accertamento dell'età attraverso esami medici, si può ipotizzare che l'accertamento verrà fatto nel 60% dei casi e quindi su 6.793 minori.

Sulla base dei costi già forniti dal Ministero della salute ai fini della Relazione Tecnica redatta nel 2015, il costo complessivo è calcolato come segue:

- a) Costo per visite specialistiche : € 20,66 x 6.793 = € 140.343
- b1) Costo per colloquio psicologico : € 19,37 x 6.793 = € 131.580
- b2) In alternativa costo per visita psichiatrica : € 12,91 x 6.793 = € 87.698
- c1) radiografia del polso e della mano per il 100% dei soggetti: € 14,20 x 6.793 = € 96.461
- c2) radiografia del polso e della mano per il 60% dei soggetti: € 14,20 x 4.076 = € 57.879

Sulla base di tali parametri, si ottiene il seguente costo minimo e massimo

$$\begin{aligned}\text{costo minimo} &= a) + b2) + c2) = € 285.920 \\ \text{costo massimo} &= a) + b1) + c1) = € 368.384\end{aligned}$$

mediando i due valori, il costo medio risulta pari a: € $(285.920 + 368.384) / 2 =$ € **327.152**

I relativi oneri possono essere imputati al capitolo 2353 "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", iscritto nello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che presenta a regime la necessaria disponibilità.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Art. 6

Per quanto concerne le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, si chiarisce che le indagini familiari previste da tali disposizioni sono effettuate, a legislazione vigente, attraverso convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con oneri a carico del capitolo 2352 del CDR 4 del Ministero dell'interno.

Le disposizioni proposte con il testo in esame introducono, nell'ambito di tale attività, un potere di impulso attribuito all'esercente la responsabilità genitoriale che non determina oneri aggiuntivi.

Si precisa, inoltre, che la imputazione a carico del capitolo 2624, pg 22, iscritto nello stato di previsione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno era riferita, nella precedente relazione tecnica, alla copertura degli oneri connessi alla disposizione del comma 5 dell'articolo 7 del testo precedentemente approvato dalla I Commissione e non riproposto nel nuovo testo base.

Art. 9

All'attuazione delle disposizioni concernenti il Sistema informativo nazionale dei minori presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in virtù dei compiti già attribuiti al medesimo Dicastero ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

Artt. 12 e 21

Si forniscono di seguito gli aggiornamenti alla relazione tecnica redatta nel 2015, sui costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, tenuto conto delle modalità di funzionamento dello SPRAR.

I posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati nel sistema SPRAR sono pari a circa 1800, con un costo complessivo di euro 32.961.690,00, calcolato su un costo medio di euro 50,17 pro die pro capite. Il cofinanziamento



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

da parte dell'ente locale che ha attivato il progetto è pari al 20% del costo del singolo progetto.

Per l'anno 2017, si stima, sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali nel corso del 2016, che il Sistema possa essere incrementato di circa 2000 posti.

Il costo di tale ampliamento risulta pari a euro 43.493.400,00 (2.000 posti x 365gg x € 59,58). Il costo medio pro die/pro capite, indicato nella RT del 2015 pari a 45 euro, è, infatti, passato nel 2016 a euro 50,17, mentre nel 2017 sarà di euro 59,58, atteso che la quota di cofinanziamento da parte dell'Ente si abbassa, a partire dal 1 gennaio 2017, dal 20% al 5%.

Il costo complessivo per l'attivazione di 3.800 posti dedicati ai minori nello SPRAR per l'anno 2017 risulterà quindi essere pari a euro 82.637.460,00 (3.800 posti x 365gg x 59,58), con un **incremento di costi** rispetto al 2016 di € (82.637.460,00 - 32.961.690,00) = **€49.675.770**, che si prevede di sostenere nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 septies del D.L 416/1989 convertito dalla legge n.39/1990, iscritti al capitolo 2352, la cui dotazione in bilancio per l'anno 2017 è pari a euro.395.779.275,00.

Si fa altresì presente che i posti in accoglienza nello SPRAR per l'anno 2017 potranno essere ulteriormente incrementati a seguito dell'avviso pubblico adottato con decreto dell'autorità responsabile del FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020) del 22 aprile 2016 per l'individuazione di 2.000 posti in strutture dedicate all'accoglienza di secondo livello – SPRAR, con durata fino al 31 dicembre 2018, il cui costo sarà finanziato attraverso i Fondi Europei FAMI. I progetti presentati sulla base di tale avviso sono in corso di valutazione.

Negli anni successivi, il sistema SPRAR potrà essere progressivamente incrementato sulla base di nuovi progetti presentati dagli enti locali, con l'obiettivo di assicurare l'ospitalità in seconda accoglienza a tutti i minori non accompagnati.

Per quanto concerne, poi, l' adeguamento delle strutture di accoglienza agli standard previsti dall' **articolo 12, lettera b)**, si precisa che le vigenti previsioni normative sulle strutture di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 19, d. lgs. n. 142/2015 sono già in linea con la disposizione proposta. Mentre le strutture

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

temporanee di cui al vigente art. 19, comma 3-bis, pur assicurando gli stessi servizi delle altre strutture per minori possono, per la loro "temporaneità", essere attivate anche in deroga alla normativa regionale.

Si precisa che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fondo SPRAR), a legislazione vigente, ha uno stanziamento di circa euro 400.000.000, destinato all'intero Sistema (adulti e minori) per ciascun anno 2017 e 2018. Il predetto stanziamento è sufficiente per la copertura della spesa relativa a 3.800 posti complessivi per minori, che si prevede di attivare dal 2017 (1800 esistenti + 2000 da attivare).

In merito al predetto ampliamento di posti nel Sistema SPRAR, si sottolinea che i Comuni continueranno a presentare i relativi progetti, traendone risorse che sono state (complessivamente per adulti e minori) pari nel 2014 a euro 196.293.943, nel 2015 pari a euro 207.919.017 mentre nel 2016, ad oggi, sono stati erogati euro 129.867.517.

Si evidenzia che a fronte del previsto incremento del Sistema SPRAR, si possono ipotizzare corrispondenti economie a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 3, d. lgs. n. 142/2015, in caso di temporanea indisponibilità nello SPRAR.

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO


Leopoldo Falco

ALLEGATO 2

5-08605 Villarosa e altri: Sul volume di conio richiesto dallo Stato italiano alla Banca centrale europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08605 dell'Onorevole Villarosa ed altri, concerne l'emissione di monete metalliche in euro da parte degli Stati membri dell'area dell'euro.

In particolare l'interrogante osserva che, dal 2000 al 2015, il volume del conio richiesto dall'Italia e autorizzato dalla Banca centrale europea, (BCE) « non è coerente » con quello di alcuni Stati membri, che dispongono, per la maggior parte, di un prodotto interno lordo inferiore a quello italiano. In tale contesto, l'On. Villarosa sottolinea che un « adeguamento nella richiesta del volume conio ... potrebbe aumentare la base monetaria con effetti positivi per l'economia nazionale e per la ripresa economica ».

L'Onorevole Villarosa chiede, pertanto, al Ministro dell'economia e delle finanze quali siano le metodologie utilizzate dallo Stato italiano per determinare il volume del conio da sottoporre all'approvazione della Banca Centrale Europea; per quali ragioni le richieste italiane siano risultate, in rapporto al PIL, inferiori a quelle degli altri Stati membri e se non sia opportuno assumere iniziative per richiedere alla Banca Centrale Europea un innalzamento del volume del conio.

Il quadro normativo comunitario (articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) prevede che gli Stati membri possano emettere monete in euro subordinatamente all'approvazione della Banca Centrale Europea. In particolare, l'aggregato autorizzato dalla Banca Centrale Europea comprende: (i) le monete destinate alla circolazione che i singoli Stati membri emettono, tramite le banche

centrali nazionali, a favore degli operatori economici, al netto dell'importo di monete riversati agli Stati stessi (« emissioni nette »); (ii) le monete da collezione, non destinate a essere immesse in circolazione.

I volumi di monete in euro da coniare vengono determinati dai singoli Stati membri sulla base di previsioni dell'andamento della domanda di monete degli operatori economici a livello nazionale. Più in dettaglio, i singoli Stati membri sottopongono annualmente alla Banca Centrale Europea i volumi di monete (destinati alla circolazione e da collezione) che prevedono di emettere nell'anno seguente. Alla luce di tali richieste, la Banca Centrale Europea autorizza l'ammontare massimo per ciascuno Stato membro. In caso di superamento di tale « tetto », il singolo Stato deve sottoporre formalmente alla Banca Centrale Europea una richiesta di innalzamento del limite iniziale. Al fine di poter far fronte a picchi imprevisti della domanda, gli Stati membri possono incorporare nelle previsioni un « margine di sicurezza », I criteri e le metodologie di stima sono definiti autonomamente dai singoli Stati membri.

Per i singoli Stati membri, il massimale annuo autorizzato dalla Banca Centrale Europea può eccedere l'ammontare delle monete effettivamente messe in circolazione nell'anno in relazione a: (i) entità del « margine di sicurezza » incorporato nelle stime dai diversi Stati membri; (ii) entità delle monete da collezione incluse nel massimale. Poiché entrambi gli aspetti in discorso vengono decisi autonomamente dai singoli Stati, il divario tra massimale

autorizzato e monete effettivamente messe in circolazione può variare significativamente da Paese a Paese.

Il volume delle monete effettivamente emesse, destinate alla circolazione, dipende dalla domanda degli operatori economici, che a sua volta è influenzata dall'andamento dell'economia (in particolare dei consumi) e della diffusione degli strumenti alternativi al contante, oltre che dalla velocità di circolazione delle monete.

Con Decisione della Banca Centrale Europea n. 2332 del 4 dicembre 2015, sono stati mossi passi nella direzione di una maggiore armonizzazione nelle procedure di richiesta alla BCE, da parte degli Stati Membri, del massimale alle emissioni di monete. In particolare, è previsto tra l'altro che tali richieste debbano essere accompagnate dall'illustrazione della metodologia usata per stimare la domanda di monete.

In tale contesto, la Banca d'Italia ha chiarito che fornisce annualmente al MEF previsioni sull'andamento delle emissioni nette di monete elaborate sulla base di metodologie statistiche. Il Ministero dell'economia, tenendo conto delle richiamate previsioni e integrandole con quelle relative alle emissioni di monete da collezione, a sua volta, in un'ottica di efficienza, economicità e razionalizzazione della circolazione delle monete metalliche in euro nel Paese, elabora il fabbisogno annuale in termini di numero di pezzi per ogni singolo taglio di nuove monete, che sarà prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel corso dell'anno successivo, tenendo conto di fattori esterni come il saldo dei flussi migratori di monete tra i Paesi dell'Area euro e di fattori endogeni come le scorte di monete metalliche nel frattempo accumulate soprattutto nel taglio da 1 euro e 50 centesimi e le richieste delle banche e dei gestori del contante.

Sulla base del fabbisogno di nuova moneta e della stima delle immissioni in circolazione per ogni singolo taglio di moneta, in termini di numero di pezzi, viene determinato il volume del conio complessivo, in termini di valore, da sot-

toporre all'approvazione della Banca Centrale Europea in ottemperanza alla normativa UE sopra citata.

La Banca d'Italia, ha inoltre fatto presente che per l'Italia, il divario tra il massimale alle emissioni totali autorizzato della Banca Centrale Europea e le emissioni effettive di monete destinate alla circolazione è inferiore rispetto agli altri principali Paesi dell'area dell'euro è effettivamente inferiore rispetto agli altri principali Paesi dell'area dell'euro, ma tale scostamento deriverebbe dalle metodologie utilizzate, dall'importo delle monete da collezione e dalla stima del margine di sicurezza.

L'Istituto ha inoltre fatto presente che il rapporto tra massimali autorizzati ed emissioni effettive, a fine 2015, risultava pari in media ad oltre il 240 per cento per i 5 maggiori Paesi dell'area euro, mentre era di circa il 170 per cento per l'Italia; tali scostamenti riflettono le metodologie utilizzate, l'importo delle monete da collezione e la stima del margine di sicurezza. Il rapporto tra le monete in circolazione a fine 2015, (pari alla gamma delle emissioni di monete destinate alla circolazione dal 2002 al 2015) e il PIL risulta superiore rispetto alla media dei principali Paesi dell'Eurosistema; nel 2015, tale rapporto è stato pari allo 0,27 per cento in Italia, a fronte dello 0,23 per cento nella media dei cinque maggiori Paesi dell'area Euro.

Il volume delle monete effettivamente emesse, destinate alla circolazione, dipende inoltre dalla domanda degli operatori economici, che a sua volta è influenzata dall'andamento dell'economia (in particolare dei consumi) e dalla diffusione degli strumenti alternativi al contante, oltre che dalla velocità di circolazione delle monete.

Da quanto dinanzi esposto, non sembra emergere, al momento, l'esigenza di aumentare il volume di conio, che risulta sostanzialmente coerente con le dimensioni del nostro Prodotto Interno Lordo e con la situazione economica del Paese.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della
Repubblica. Atto n. 328.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
13 OTT. 2016
Prot. n. <u>2-4861</u>

COMITATO NAZIONALE

12 OTT. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

Prot.N. 75659/2016
Rif.Prot. Entrata N. 074580/2016
Allegati:

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Atto Governo n.328 - Schema di decreto legislativo recante "*Disciplina della dirigenza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124*". Verifica delle quantificazioni.

E' stato esaminato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento indicato in oggetto ed al riguardo si fa presente quanto segue:

Con riferimento al disposto di cui all'**articolo 2, comma 7**, che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, la Commissione bilancio della Camera dei deputati, chiede conferma che le predette funzioni possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel confermare quanto previsto dalla medesima disposizione e dalla relativa relazione tecnica, per gli ulteriori elementi di valutazione, si fa rinvio al Dipartimento della funzione pubblica.

La Commissione bilancio, inoltre, in merito alle previsioni di cui all'articolo 28-quinquies del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'**articolo 3, comma 1, lettera c)** del

provvedimento in esame che, nel ridefinire l'assetto organizzativo e funzionale della Scuola nazionale dell'amministrazione, ne dispone la trasformazione in Agenzia, chiede che vengano forniti dati ed elementi di dettaglio necessari alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli organi della Scuola e del Comitato scientifico, atteso il rinvio ad una successiva quantificazione degli stessi, operato sul punto dalla relazione tecnica.

Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alle previsioni di cui all'*articolo 19* del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dall'*articolo 4* del provvedimento in esame, che prevede ai **commi 8 e 9** l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale, la Commissione bilancio chiede conferma della neutralità della disposizione in esame, asserita in relazione tecnica, attesa la mancata indicazione di elementi di dettaglio riferiti alle citate commissioni, sia per quanto attiene la sede di operatività che l'indicazione delle risorse destinate al funzionamento delle stesse.

Al riguardo, nel rinviare ai maggiori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, si fa presente che anche al funzionamento delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale provvederà il predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come indicato dai rinvii operati dagli ultimi periodi dei commi 8 e 9 del novellato articolo 19.

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in ordine alla disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 19, che prevede la corresponsione, ai componenti delle citate commissioni, di rimborsi delle spese di missione, espressamente esclusi, dalla vigente normativa, per i componenti del Comitato dei garanti.

Al riguardo, si fa presente che il legislatore non ha inteso innovare quanto previsto dalla vigente normativa per quest'ultimo Comitato (cfr. art. 22 del d.lgs. n.165/2001), in relazione all'istituto dei rimborsi.

La Commissione bilancio, inoltre, in riferimento al contenuto dell'*articolo 27-bis* del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'*articolo 9* del provvedimento in esame, che prevede che gli enti locali nominano, tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, chiede elementi di valutazione in merito agli oneri correlati alla funzione di dirigente apicale.

Al riguardo, si conferma che i predetti oneri saranno sostenuti ad invarianza di spesa complessiva e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali.

Infine, in merito agli elementi di conferma, richiesti dalla Commissione, circa la neutralità finanziaria della disposizione di cui all'*articolo 27-ter, comma 1*, del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dall'*articolo 9, comma 5* del provvedimento in esame, che prevede la gestione, da parte della Presidenza del Consiglio, della banca dati relativa ai dirigenti di autorità indipendenti, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dall'amministrazione interessata.

Il Ragioniere generale dello Stato

